

Sent. n. 118/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la  
seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78247/pensioni militari  
del registro di Segreteria

TRA

Il Sig. XX (C.F. omissis),  
nato a omissis l' omissis, residente in  
omissis, in via omissis, rappresentato  
e difeso, giusta procura redatta su foglio separato,  
dall'Avv. Giovanni Recanati del Foro di Viterbo ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio del  
medesimo sito in Viterbo, via Monti Cimini, n. 36,  
che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni  
inerenti al presente procedimento al n. fax:  
0761/1571261 o all'indirizzo pec:  
giovannirecanati@pec.ordineavvocativiterbo.it;  
ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (C.F.  
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande  
n. 21, in persona del Presidente pro tempore,  
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.  
dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R) pec  
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 23.1.2023, allegata alla memoria di costituzione; resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 13 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Giovanni Recanati per la parte ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;

#### FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso e notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alla controparte.

2. In data 5 marzo 2024, il legale di parte ricorrente ha depositato, mediante il Sistema Giudico, atto di desistenza con istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti dello stesso, datato 19 febbraio 2024, non notificato.

#### DIRITTO

1. Parte ricorrente, dopo avere correttamente instaurato la lite con la controparte, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, non notificato alla parte resistente.

Nondimeno, l'I.N.P.S. ha espresso la propria accettazione in udienza, come da verbale.

2. Alla luce di quanto precede, deve essere dichiarata la regolarità delle menzionate rinuncia e accettazione, ai sensi dell'art. 110, comma 6, c.g.c.

3. Per l'effetto, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., l'estinzione del

processo senza darsi luogo a pronuncia sulle spese.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.03.2024**

**per il Dirigente**

**F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**